

RELAZIONE AL DECRETO - DELEGATO

"MODIFICA DELLE PROCEDURE E DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA STRAORDINARIA"

Il presente Decreto Delegato, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 luglio 2020 n.113 che conferisce mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato, entro 31 luglio 2020, mira a disciplinare ulteriori procedure e modalità di presentazione delle pratiche sanatoria straordinaria a seguito di problematiche riscontrate nell'applicazione della normativa vigente.

A seguito della proroga stabilita all'articolo 19 della citata legge che fissa al 15 dicembre 2020 il termine stabilito per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all'art. 33, comma 1, della Legge 7 agosto 2017 n. 94, come modificato dall'art 95, comma 5, della Legge 21 dicembre 2017 n.147 ed al 15 settembre 2021 il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 33, comma 4, della Legge n.94/2017 citata.

In particolare il presente Decreto Delegato stabilisce: art 1

 non si applica la sanzione pecuniaria amministrativa nel caso di opere realizzate in conformità a titolo edificatorio successivamente annullato a causa di illegittimità riscontrate, in sede giurisdizionale con sentenza definitiva, nell'agire dell'amministrazione e pertanto, per vizi non riconducibili al comportamento del proprietario o avente titolo;



art 2

- è aggiunto un comma 2-bis all'articolo 31 della Legge n.94/2017, che ammette la monetizzazione dei posti auto necessari ai fini dello stato di fatto in sanatoria straordinaria, qualora sia impossibile il reperimento degli spazi previsti dalla dotazione minima di cui all'art.192 della Legge n.87/1995;

art 3

- per le opere e i manufatti edilizi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f), è allegato parere della CCM che può indicare eventuali prescrizioni da adottare;
- vengono prorogati i termini per la dilazione di pagamento prevista qualora l'importo della sanzione e del contributo di concessione siano superiori alla somma complessiva di euro 5.000,00;
- è ammessa, altresì, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art 33 la presentazione della domanda concessione edilizia in sanatoria straordinaria, allegando ricevuta di pagamento di un importo forfettario pari ad euro 2.000,00, in tal caso, le ricevute di pagamento del 50% della sanzione e del 50% del contributo di concessione sono allegate 4, dell'art 33 mentre il documentazione di cui al comma versamento del restante 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione sarà effettuato entro il 15 novembre 2021, decurtato dell'importo di euro 2.000,00, già versato in sede di presentazione della domanda:

art 4

- è ammessa la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, entro il 31 dicembre 2022, mediante il pagamento dell'importo della sanzione e del contributo di concessione stabilito ai sensi dell'allegato "F" alla Legge 7 agosto 2017 n. 94 e s.m.i., aumentati nella misura del 30 % ed in tal caso non è ammessa la dilazione di pagamento;



art 5

- In caso di archiviazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria è ammesso il rimborso e l'Amministrazione trattiene una somma pari a euro 120,00 quali diritti d'ufficio;

art 6

- agli arredi delle aree pertinenziali degli edifici in quanto manufatti mobili, di modeste dimensioni e/o facilmente amovibili, quali ricoveri di attrezzi da giardinaggio e piccole casette di legno, ai quali non si applicano le disposizioni sulla sanatoria straordinaria, è stata aggiunta la precisazione se inferiori a 3,00 mg;
- comma 4 dell'articolo 35 della Legge n.94/2017 è stato tolto l'inciso "e realizzate antecedentemente alla data del 3 dicembre 2012" ed aggiunta la precisazione "o certificato di collaudo, se non presenti modifiche strutturali";
- il comma 5 dell'art 35 della Legge n.94/2017, come modificato dall'art.95 della Legge n.147/2017, è abrogato;

art 7

- per i passaggi di funzione si stabilisce che gli importi di cui alla lettera a) dell'Allegato "F" alla Legge n.94/2017 siano diminuiti del 50% anziché del 25%;
- alla funzione C7 è attribuita la sanzione di 48,00 €/mg;
- è ridotta da euro 200,00 ad euro 80,00 la sanzione prevista per le opere e manufatti edilizi, qualora non rilevanti in termini di area di sedime, realizzati in misura inferiore all' 85% in aree classificate Zona E, Zona a verde esistente, Zona a verde privato, Zona da attrezzare a verde pubblico e Zona a parco ai sensi della Legge n.7/1992;
- è introdotta la sanzione di euro 1.500,00 a posto auto in caso di impossibilità di reperimento degli spazi per i posti auto necessari a seguito di passaggio di funzione da locali con funzione secondaria ad autorimessa a locali con funzione principale o secondaria, e per



passaggi di funzione di locali con creazione di nuove unità immobiliari.

Si corregge, infine, un errore materiale, contenuto nel comma 4 bis dell'Allegato "F" alla Legge n.94/2017 introducendo l'indicazione corretta nel richiamo all'articolo 30, comma 1, lettera i bis).

Il Segretario di Stato Stefano Canti